



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

095/662060
FAX 095/662982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N 86	Oggetto: Riscossione ruolo TARI anno 2020 in acconto salvo applicazione conguaglio.
Data 31-07-20	

L'anno duemilaventi, il giorno ~~TRENTUNO~~ del mese di ~~LUGLIO~~ alle ore 12:35
La Giunta Municipale si è riunita, ai sensi dell'art. 73 comma 1 e 3 del D.L. 18/2020, in collegamento da remoto mediante sistema che consente l'identificazione a distanza dei partecipanti.

All'appello risultano:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Allegra Giovanni	Sindaco		X
2	Giarrizzo Francesco	Assessore	X	
3	Incardona Simona M.	"	X	
4	Occhipinti Giuseppe	"	X	
5	Schilirò Serafina	"		X

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Gretel Schillaci**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
 - Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. 3 del 27/07/2020 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) **Approvare** la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.
- 2) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 03 Data: 27/07/2020	OGGETTO: Riscossione ruolo TARI anno 2020 in acconto salvo applicazione conguaglio.
-------------------------------	---

Su proposta del Responsabile dell'Area Tributi




Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

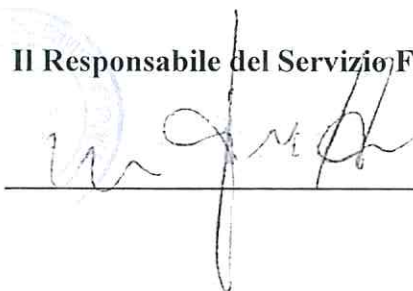
Li 30.07.20



Il Capo Area

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 30.07.20



Il Responsabile del Servizio Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 3 DEL 27-07-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
 - l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
 - la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
1. l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
 2. il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che l'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del DL 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha previsto l'inserimento del seguente comma 683- bis al comma 1 della legge n. 147/2013 *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 a all'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*, scollegando i termini per l'approvazione delle tariffe TARI da quelli di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Cono è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Visto l'art.138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 il quale prevede che: *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 31 luglio 2020”*.

Visto il comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 prevede che: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Visti i nuovi termini per l'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe Tari da parte dei Comuni con la possibilità opzionale prevista dal comma 5 del D.L. 18/2020 di approvare le tariffe 2020 in coerenza con le tariffe già adottate nel 2019, rinviando ad un momento successivo la definizione del PEF, per poi provvedere alla determinazione di eventuale conguaglio rappresentato dalla valorizzazione della differenza tra il montante tariffario che risulterà dal PEF 2020 correttamente elaborato ed il relativo montante 2019, provvisoriamente preso a riferimento per la determinazione delle tariffe 2020;

Vista la legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 15-ter *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del*

14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

Richiamata la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro modalità di trasmissione al MEF che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza, ancorchè già approvate e pubblicate, prima del 1° dicembre di ciascun anno, prevede che l'ente nello stabilire le modalità del pagamento delle rate in acconto possa optare per una semplice ripartizione dell'imposta riferita all'esercizio precedente piuttosto che prendere in considerazione la situazione aggiornata, tenendo conto quindi delle variazioni nel frattempo intervenute (superfici, numero occupanti, ecc....);

Viste le Deliberazione n. 12 del 28/03/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il le tariffe TARI per l'anno 2018

Ritenuto in proposito opportuno, nelle more dell'adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell'iter di approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020 (che sarebbero comunque applicabili solamente per la liquidazione delle rate della tassa scadenti dopo il 1° dicembre 2020) lo svolgimento degli adempimenti di specifica competenza, nonché il recepimento delle norme sulla trasparenza per l'adeguamento dei documenti di riscossione, stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2020, in modo tale da conciliare, per quanto possibile, le

diverse decorrenze di entrata in vigore delle novità normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il regolare pagamento del servizio;

Valutato che nelle more dell'approvazione del piano finanziario e della determinazione delle tariffe 2020, occorre al fine di evitare crisi di liquidità, prevedere l'incasso in acconto del tributo affinché si possa provvedere con regolarità al pagamento del servizio di igiene urbana svolto dal gestore;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

Visto il Regolamento IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2014, nella sezione relativa alla Tari attualmente vigente;

PROPONE

- **di dare atto** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- **per le motivazioni** illustrate in premessa qui integralmente richiamate, di prendere atto che, nelle more dell'approvazione del PEF e delle tariffe 2020 della TARI, occorre determinare il pagamento di un acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini TARI 2019, oltre il tributo provinciale previsto per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 2 comma 44, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ambientali ;
- **di stabilire** la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi:
 - **la prima** comprendente le due rate, relative all'ACCONTO, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2019 prevedendo un ammontare del 75% della tari 2019;
 - **eventuale rata** a congruaggio dell' TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019;
- **di provvedere** alla emissione degli avvisi di pagamento dell'ACCONTO della TARI 2020 per l'ammontare del 75% della tari 2019, nel rispetto dell'art. 50 del regolamento dell'imposta comunale IUC, in 3 rate aventi cadenza mensile, secondo le seguenti scadenze:

1 rata scadenza 16 settembre 2020;

2 rata scadenza 16 ottobre 2020;

Unica rata scadenza 16 settembre 2020

- **di stabilire** che a seguito delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi

obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019 si provvederà eventualmente ad inviare la rata a conguaglio per l'intero anno entro:

3 rata a conguaglio 16 dicembre 2020:

- **di dare atto** che per l'applicazione delle agevolazioni per disagio economico sociale oltre a quelle già previste dall'art.48 Regolamento Comunale vigente, occorrerà attendere che vengano emanate le modalità attuative per accedere alle condizioni tariffarie agevolate di cui all'art. 57bis comma 2 del DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019;
- **di stabilire** che i contribuenti TARI in possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti presentino in ogni caso la richiesta di agevolazione entro il termine del 31 ottobre 2020, ma che la relativa istruttoria venga sospesa sino a quando non verranno adottate dal Comune le disposizioni di coordinamento delle norme regolamentari con il nuovo regime agevolativo che sarà definito dall'ARERA ai sensi dell'art. 57bis DL 124/2019 anzi richiamato;
- **8) di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di consentire una tempestiva emissione degli avvisi di pagamento delle rate dell'acconto TARI anno 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione del Servizio finanziario;

Preso atto che sulla medesima proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, della legge 8.6.1990,

n. 142, e successive modifiche e integrazioni, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni, hanno espresso parere favorevole:

- il competente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di doverla approvare e di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo integrale sopra riportato che s'intende qui di seguito integralmente trascritto.
2. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(Prof. Giovanni Allegra)



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Gretel Schillaci)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata sul sito web istituzionale dal _____ al _____ senza opposizioni e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile delle Pubblicazioni
(Daniela Trovato Monastra)

Il Capo Area
(Giuseppe Cunsolo)

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Gretel Schillaci)

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 31-07-2020

- ☒ essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/'91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 31-07-2020

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Gretel Schillaci)

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune